

VERBALE DI ACCORDO

L'anno 2010 il giorno 13 del mese di gennaio presso la sede sociale della società Emme Emme Spa in Bari si sono incontrati:

- la Emme Emme S.p.A., rappresentata dalla Dott.ssa Mirta Musolino ed il dott. Marzio Musolino con i poteri sociali conferiti, assistita dal Prof. Avv. G. Veneto, Avv. F. Gismondi, Avv. B. Cantarone, dal rag. A. Rucco e dalla dott. ssa L. Rucco,
- le Organizzazioni Sindacali rappresentate su delega degli organismi regionali rispettivamente da: sig. ra Neglia Barbara per la Filcams Cgil; il sig. Giuseppe Boccuzzi per la Fisascat Cisl; la sig.ra Cannone Elena per la Uil Tuca.
- i componenti della R. S A. aziendale il sig. Gianni De Palma Filcams CGIL.

al fine di continuare l'esame congiunto di cui all'art. 4, comma 5 della legge 223/91 relativo alla procedura di mobilità ex artt. 4 e 24 della stessa legge avviata dalla Azienda con nota datata 12 novembre 2009.

premessa

con nota datata 12/14 novembre 2009 la Emme Emme spa ha avviato una procedura di riduzione del personale riguardante n. 56 lavoratori tutti attualmente impiegati presso le varie unità aziendali con motivazioni espresse nella comunicazione di apertura della procedura di mobilità e sostanzialmente riconducibili a:

- profonda crisi del settore dell'auto a livello mondiale ed europeo intervenuta nel corso del 2008 e 2009;
- conseguente mutamento strutturale del mercato dell'auto in generale, caratterizzato da un costante fenomeno di diminuzione delle vendite del prodotto Mercedes;
- non sufficienza dei programmi di solidarietà difensiva condotti sulla scorta dell'accordo intervenuto con le OOSS il 28.12.2008
- necessità di intervenire sui costi di struttura per far fronte ad una situazione generale di diminuzione della redditività aziendale crisi strutturale del mercato dell'auto e nel caso specifico del marchio Mercedes.

Nel corso degli incontri del 17.12.2009, 28.12.2009 e 11.01.2010 e in data odierna a Bari presso la sede legale in costanza della procedura, le Parti hanno approfonditamente discusso le motivazioni a monte del provvedimento e ricercato soluzioni per ridurre l'impatto della procedura sulle risorse umane eccedenti.

Il contratto collettivo di lavoro applicato è per il settore aziendale commerciale il CCNL Commercio (n. 66 unità lavorative)


L'Azienda prospetta la necessità di chiusura delle Unità aziendali di Trani e Altamura, nonché la cessazione dell'attività di manutenzione – carrozzeria presso la sede di Bari con chiusura del relativo reparto.

A seguito di approfondita analisi volta ad individuare soluzione atte a scongiurare i licenziamenti anche mediante un processo partecipato di globale riorganizzazione, le parti convengono che l'esubero iniziale di 56 unità viene ridotto a 47 lavoratori totali.

A tal riguardo i lavoratori eccedenti (pari a 47 unità lavorative) risultano parzialmente collocabili presso le unità aziendali di Bari e di Taranto avendo riguardo alle necessità tecniche ed organizzative di tali sedi ed in relazione alle professionalità necessarie.

Tutto ciò premesso le Parti concordano quanto segue in relazione alla situazione della forza lavoro del settore commercio:

- 1) le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.



2) L'Azienda, preso atto delle richieste sindacali, rinuncia nella presente sede all'utilizzo dello strumento dei licenziamenti collettivi salvo quanto in appresso.

3) Le parti, al fine di attuare soluzioni che attutiscano le ricadute occupazionali derivanti dal ridimensionamento dell'organico aziendale, decidono di fare ricorso ai seguenti strumenti ulteriori rispetto alla mobilità. Pertanto, nelle more dell'effettivo invio dei recessi dai rapporti di lavoro che potranno avvenire si conviene il seguente programma che andrà ad effettivo regime a far data dall'1.02.2010.

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA PER RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE
ex L. 223/91

- l'Azienda, per il personale impiegato presso le Unità di Trani (n.6 lavoratori) e di Altamura (n. 5 lavoratori) farà ricorso alla CIGS a zero ore per 24 mesi per riorganizzazione aziendale anche per parziale chiusura delle unità suddette ai sensi dell'art. 2 DM 18.12.2002 n. 31826 e smi, al fine di ricercare congiuntamente soluzioni il cui scopo sarà quello di consentire il riassorbimento del personale nell'ambito aziendale nonché la ricerca di soluzioni occupazionali; le parti convengono espressamente di derogare al criterio della rotazione di cui all'art. 1 comma 8 della l. 223/91; per l'attuazione della CIGS a zero ore pertanto per l'attuazione della CIGS a zero ore non si seguirà una rotazione vista la stabile chiusura del servizio di carrozzeria;
- a livello territoriale, con cadenza trimestrale, Azienda e OOSS si incontreranno al fine di monitorare l'applicazione del presente accordo, con particolare riguardo alle sue reali ricadute organizzative;
- Il trattamento di integrazione salariale sarà anticipato dall'Azienda entro il 15 del mese successivo e conguagliato con la procedura del modello DM10/2.

SOLIDARIETA' DIFENSIVA ai sensi della normativa applicabile e del DM 46448 del 10.07.2009.

- l'Azienda, per il restante personale impiegato presso le Unità di Bari (n. 26 lavoratori) e Taranto (n. 13 lavoratori), sempre al fine di consentire il riassorbimento del personale in ambito aziendale ovvero di ricercare altre soluzioni occupazionali, farà ricorso alla solidarietà difensiva, come da allegati elenchi che sottoscritti partitamente pagina per pagina da tutte le parti stipulanti si intendono quale parte integrante ed essenziale del presente verbale.
- L'azienda svolge attività di commercio nella provincia di Bari e Taranto e conta oltre 50 lavoratori impiegati nel settore commerciale.
- Le parti si danno reciprocamente atto che, al momento della stipula del presente accordo di solidarietà, l'azienda ha quantificato gli esuberi in 47 unità totali.
- Per tali lavoratori nell'ottica della riorganizzazione di cui sopra si procede alla nuova disciplina dell'accordo raggiunto il 29.12.2008 alla luce della nuova disciplina entrata in vigore il 3.08.2009.
- al fine di ovviare alla necessità di procedere con l'attuazione di altrettanti licenziamenti collettivi, le parti convengono la stipula del presente accordo di solidarietà ai sensi degli articoli 1 e 2 del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726 e smi e pertanto sottoscrivono un accordo di solidarietà difensiva avente ad oggetto la diminuzione dell'orario di lavoro finalizzata ad evitare la riduzione del personale.
- Tale accordo comporta per i lavoratori la concessione del trattamento di integrazione salariale per compensare la parte di retribuzione persa a seguito della riduzione dell'orario di lavoro.
- il contratto collettivo di lavoro applicato è il CCNL del Commercio (n. 66 unità) ;
- l'orario di lavoro ordinario applicato è di 40 ore settimanali e 168 ore mensili per il settore commerciale;
- il contratto di solidarietà viene stipulato con decorrenza 1.02.2010;
- la riduzione dell'orario sarà così articolata parametrandola sull'orario di lavoro settimanale pari al 50%, 30%, 20%, 10% del monte ore individuale settimanale;
- la durata del contratto di solidarietà è di 12 mesi, prorogabile;



- le parti convengono la deroga al regime orario sopra concordato per i lavoratori le cui mansioni e la cui professionalità, avuto riguardo alla lavorazione e alle direttive impartite, non permettono la sostituibilità del lavoratore con altro né il completamento del compito affidato da parte di altro lavoratore, e pertanto infungibili, nel numero di 11 unità, individuati nell'allegato elenco che le parti sottoscrivono in uno con il presente accordo nonché i lavoratori esclusi per legge dalla disciplina del presente accordo di solidarietà;
- si conviene infine che a fronte di esigenze tecnico produttive sarà possibile incrementare l'orario di lavoro come innanzi concordato previa consultazione con le OO.SS. interessate.
- Le parti, in relazione a quanto sopra sottoscritto, anche ai fini dei conguagli previdenziali e delle integrazioni per legge previste, convengono quanto in appresso: la retribuzione globale riveniente in capo ad ogni lavoratore, a fronte della riduzione dell'orario effettivo di lavoro pari al 50%, 30%, 20% e 10% sarà costituita da una base retributiva (calcolata sempre sulla base delle ore effettivamente lavorate) rispettivamente del 50%, 70%, 80% e 90% lordo a carico aziendale;
- Le parti convengono che per ciascun lavoratore individuato nell'elenco allegato si applicherà la corrispondente riduzione di orario indicata nel medesimo elenco.
- L'azienda si attiverà nei confronti della Regione a richiedere un'ulteriore integrazione salariale di Legge e per verificare eventuali percorsi formativi finanziati.

MOBILITA'

Le parti ai sensi del comma 1 dell'art. 5 della l. 223/91, tenendo conto delle esigenze tecnico-organizzative, convengono che l'individuazione dei dipendenti da collocare in mobilità nel numero massimo di 15 totali per entrambi i settori (numero di esuberanti residuali) avvenga nel rispetto della imprescindibile esigenza di mantenere in servizio le professionalità necessarie a garantire il corretto ed efficiente andamento dell'attività produttiva e dei servizi, in considerazione anche dell'interesse comune dell'azienda e dei dipendenti. Stante quanto sopra, i criteri esclusivi condivisi dalle Parti per la collocazione in mobilità dei lavoratori sono prioritariamente quelli della vicinanza all'età pensionabile e quello dell'espressione della volontà del lavoratore di essere collocato in mobilità.

L'accesso alla mobilità di cui sopra sarà incentivato da un contributo aziendale che verrà quantificato di concerto con le OO.SS. anche a titolo di integrazione TFR. Il collocamento in mobilità rimane subordinato alla conclusione di uno specifico accordo ex artt 410 e 411 cpc avente ad oggetto la rinuncia all'opposizione e all'impugnazione del licenziamento e che definirà ogni altro aspetto economico e previdenziale mediante apposita dilazione dei pagamenti dovuti.

4) Le Parti, col presente accordo si danno reciprocamente atto del corretto, positivo ed esaustivo espletamento di tutti gli adempimenti relativi alla presente procedura di mobilità di cui alla legge 223/1991, sottoscrivendo due specifici accordi rispettivamente del settore metalmeccanico e commercio.

Al presente accordo si allegano:

- elenco numerico delle unità lavorative distinto per le unità produttive interessate dal contratto di solidarietà;
- elenco dei lavoratori interessati dalla CIGS a zero ore senza rotazione;
- elenco dei lavoratori infungibili;
- relazione industriale sulle attività e gli obiettivi della Emme Emme Spa 2008-2011.

The image shows several handwritten signatures in black ink at the bottom of the document. There are approximately seven distinct signatures, some appearing to be initials or names, representing the various parties to the agreement.

LCS

LE OO.SS.

Baibes Negre
Dimitris

LE R.S.A.

John D. Hill

L'AZIENDA

Maria Julia
Mina Messeri
Luca fu
Dimitris Pucci